

Publicato il 22/11/2021

N. 07761/2021REG.PROV.COLL.

N. 06744/2019 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso NRG 6744/2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

**contro**

il Comune di Montecorice (SA), in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio e

**nei confronti**

di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Lauritano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

**per la riforma**

della sentenza del TAR Campania – Salerno, sez. II, n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti e concernente la revoca comunale della concessione edilizia in sanatoria n. 245/2004 per infedeltà dell'istanza di condono edilizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo sig.-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l'udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, co. 1 del DL 30 aprile 2020 n. 28 e 25 del DL del 28 ottobre 2020 n. 137, in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams", come previsto della circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. – La sig. -OMISSIS- dichiara d'esser proprietaria d'un appartamento (in CF fg. 20, part. 97) acquistato il 19 aprile 1983 e posto al I p. d'una villetta bifamiliare sita in Montecorice (SA), -OMISSIS-, loc. *Ripe Rosse*, costruita in forza della licenza edilizia n. 80 del 5 agosto 1978 e ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico dalla NS del Parco del Cilento e Vallo Diano (DPR 5 giugno 1995).

Al p.t. della stessa villetta è sito l'appartamento di proprietà del dott. -OMISSIS-.

Avendo realizzato un ulteriore vano sul terrazzo (pari a ca. mq 35) di sua proprietà (mq 17,68) in difformità del citato titolo, il 30 settembre 1986 la sig. -OMISSIS- propose al Comune un'istanza di condono edilizio ex l. 28 febbraio 1985 n. 47. Con la CE n. 245 del 1° aprile 2004, il Comune di Montecorice, ottenuti tutti i necessari pareri dalle Autorità competenti, rilasciò alla sig. -OMISSIS- la sanatoria per detto abuso.

2. – Nondimeno, a seguito di sopralluogo *in situ* del 29 agosto 2013 su denuncia del dott.-OMISSIS-, fu appurato che l'ingombro planimetrico dell'opera, descritto nell'istanza di condono edilizio, era ben minore e difforme da quello in concreto così accertato.

Sicché la sig. -OMISSIS- fu attinta dalla nota prot. n. 4653 (non 4673, come detto nel ricorso al TAR) del 7 settembre 2013, con cui il Comune, ipotizzando la dolosa infedeltà dell'istanza di condono, ai sensi dell'art. 40 della l. 47/1985, le comunicò l'avvio del procedimento per la revoca della CE n. 245/2004. Il successivo 22 ottobre, l'avvocato della sig. -OMISSIS- precisò al Comune che: A) la pianta allegata alla domanda di condono era conforme allo stato dei luoghi e la volumetria assentita è pari a quella esistente, donde l'impossibilità, per gli scarni dati resi, di fornire elementi idonei sul punto; B) del predetto sopralluogo non fu redatto verbale e non fu svolto in contraddittorio, onde non poteva giustificare l'avvio d'ufficio d'un così gravoso provvedimento sanzionatorio; C) nella specie non ricorsero i casi ex art. 40 della l. 47/1985, mancando l'infedeltà ed il dolo dell'istanza. Con nota prot. n. 1543 del 19 marzo 2014, a firma dell'arch. -OMISSIS- (funzionario delegato alla firma per tutti i procedimenti inerenti alla posizione del dott.-OMISSIS-), il Comune dispose la revoca della citata CE in sanatoria, appunto perché la pianta allegata alla richiesta di condono del 1986 non corrispose allo stato attuale dei luoghi, per le ragioni esposte nella nota n. 4653/2013.

Peraltro, alla sig. -OMISSIS- fu contestato un ulteriore abuso edilizio, consistente nella costruzione d'un balcone che, fuoriuscendo interamente dall'area di sedime della sua proprietà come modificata col primo illecito, si protese sulla sottostante proprietà del dott.-OMISSIS-. Le vicende della realizzazione di tal balcone, per il quale il successivo 24 giugno la sig. -OMISSIS- propose al Comune un accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, formò oggetto di separato giudizio da lei proposto, risolto a suo favore con la sentenza del TAR Salerno n. -OMISSIS- del 29 maggio 2019.

3. – Nel frattempo la sig. -OMISSIS- s'era gravata pure contro tal revoca e gli atti presupposti innanzi al TAR Salerno, col ricorso NRG 1303/2014, deducendo: A) l'incompetenza dell'arch. -OMISSIS- alla emanazione dell'atto di revoca al

posto del dirigente dell'Area tecnica, essendo egli stato incaricato illegittimamente dal Vicesindaco alla gestione, peraltro, dei soli procedimenti inerenti al dott.-OMISSIS- e non di altri; B) il difetto d'istruttoria, di motivazione e d'adeguato contraddittorio procedimentale, essendosi il Comune allineato alla denuncia del dott.-OMISSIS- e non avendo chiarito in modo preciso la consistenza dell'ulteriore abuso rispetto al progetto allegato al condono, specie a fronte dell'esatta corrispondenza tra la superficie condonata e quella di fatto; C) l'insussistenza della totale difformità tra lo stato di fatto e quanto condonato, il difetto dei presupposti dell'art. 40 del DPR 380/2001 e l'oscurità della contestazione della condotta illecita, nonché l'assenza dell'interesse pubblico all'autotutela specie dopo tanti anni dall'emanazione della CE in sanatoria e l'omessa emanazione del preavviso di rigetto; D) il difetto d'istruttoria anche per il lacunoso accertamento tecnico, per la mancata esatta individuazione dell'abuso e per l'insussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione di tale opera.

L'adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 29 maggio 2019, ha integralmente respinto tal ricorso, in quanto: I) – non sussiste l'incompetenza del Vicesindaco, stante l'incompatibilità del responsabile *ad interim* dell'Area tecnica comunale e disponibile essendo all'uopo l'arch. -OMISSIS- (funzionario distaccato da altro Comune), ad affidare a questi l'istruttoria di tutti i procedimenti inerenti il sig.-OMISSIS-, poiché il Vicesindaco, in base ad una presunzione *iuris tantum* d'assenza o d'impedimento temporaneo del Sindaco, lo sostituisce e la ricorrente non dimostrò la prova del contrario; II) – fu chiara e tutt'altro che ambigua la ragione addotta dal Comune a sostegno della gravata revoca («... la pianta allegata alla richiesta di condono presentata nel 1986 non corrisponde all'attuale stato dei luoghi in quanto l'ingombro planimetrico risultava inferiore a quello esistente...»), di cui la ricorrente, pur avvisata ex art. 10-bis della l. 241/1990, non fornì argomenti a confutazione; III) – la ricorrente, pur avendo chiesto di condonare il vano abusivamente costruito sulla terrazza del proprio appartamento e averne indicato una superficie coerente con quella veramente realizzata (mq. 17,68), lo rappresentò con una profondità (m 3,60) inferiore a quella reale (m. 5), donde la natura infedele a fronte della quale il Comune legittimamente esercitò la revoca ex art. 40 della l. 47/1985. 4. – Ha appellato quindi la sig. -OMISSIS-, col ricorso in epigrafe, contestando l'erroneità della gravata sentenza anzitutto con riguardo all'omessa considerazione che le deduzioni rese nel contraddittorio procedimentale non furono richiamate né valutate nell'impugnata revoca, all'assunto secondo cui la rappresentazione grafica dell'abuso condonando non fosse idonea a descrivere l'effettiva posizione del vano aggiuntivo (in primo grado fu rimessa una relazione tecnica con grafici di raffronto, per dimostrare che l'abuso condonato era stato realizzato a filo delle pareti perimetrali dell'edificio e, quindi, solo su parte della terrazza attorea) ed all'omessa dimostrazione sulla natura dolosamente infedele dell'istanza di condono.

Ciò posto, l'appellante deduce: A) l'omessa attivazione del metodo acquisitivo della prova, non disponibile dall'appellante stessa, circa le ragioni organizzative dell'investitura dell'arch. -OMISSIS-; B) l'erroneo ed illegittimo uso del regime semplificato ex art. 60 c.p.a., in assenza dei presupposti di legge, senza dar termini a difesa per replicare alle eccezioni di controparte (l'appellante avrebbe potuto depositare gli atti del correlato giudizio penale a suo favore) e senza disporre l'esibizione degli atti presupposti all'impugnata revoca; C) il travisamento del TAR sull'effettivo rispetto del contraddittorio procedimentale (il preavviso di rigetto non fu mai diramato e, comunque, le predette deduzioni non furono esaminate dal Comune); D) l'indebita integrazione dell'atto di revoca da parte del TAR mercè l'interpolazione di dati forniti non dal Comune, ma dal controinteressato dott.-OMISSIS- e, nonché l'omessa valutazione della CTP svolta dall'arch. -OMISSIS- e depositata agli atti di primo grado (da cui emerse la coincidenza dello stato di fatto con la consistenza dell'abuso descritto nell'istanza di condono), invece assumendo argomenti dalla perizia di parte (ing. -OMISSIS-) resa nel giudizio penale di I grado, poi annullato in appello (*ma non citata nell'avviso d'avvio*) prodotta dal dott.-OMISSIS-; E) l'indebita assunzione delle misure del vano condonato (ma non corrispondenti all'effettiva consistenza di esso), nonostante si fosse trattato dell'erronea rappresentazione grafica d'un arretramento di tal vano, tale da darne l'impressione d'una modifica geometrica, mentre i dati della superficie non furono diversi da quelli dichiarati, donde l'assenza dei presupposti della dolo della istanza di condono; F) l'insussistenza dell'affermato interesse pubblico *in re ipsa* nell'impugnata revoca, tale da eliderne ogni puntuale motivazione, stante, soprattutto, il lungo tempo trascorso dal condono, in spregio al principio di adeguatezza dell'intervento in autotutela.

Resiste in giudizio il solo dott.-OMISSIS-, concludendo per il rigetto dell'appello.

4. – Con istanza depositata il 16 dicembre 2020, l'appellante rende noto che, in attuazione della sentenza del TAR Salerno n. -OMISSIS-/2018 —con cui è stato accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Montecorice sulla richiesta del dott.-OMISSIS- d'attivare le misure repressive sul manufatto abusivo sul terrazzo dell'appellante—, è intervenuta l'ordinanza n. 1/2020, notificata il 4 dicembre 2020. In forza di essa il Commissario *ad acta* ha ordinato, pendente il presente giudizio d'appello, la demolizione del manufatto oggetto di revoca, dal che la citata istanza attorea di misura cautelare in questa sede. Tal istanza è stata poi accolta dalla Sezione, con l'ordinanza n. 290 del 25 gennaio 2021, che ha disposto pure la fissazione dell'odierna udienza di trattazione.

Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto.

5. – È in effetti mancata, da parte del Giudice di prime cure, l'attivazione del metodo acquisitivo della prova, non disponibile dall'appellante (si tratta del decreto del Vicesindaco n. 163/2013) e neppure resa dal Comune —rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio—, circa le ragioni organizzative dell'investitura dell'arch. -OMISSIS-. È di tutt'evidenza che, stante la viciniorità della prova alla sola P.A. circa i profili organizzativi dei propri uffici e sui motivi d'incompatibilità del responsabile del procedimento, al TAR sarebbe bastato richiamare l'obbligo d'ostensione dell'atto presupposto ai sensi dell'art. 3, co. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ai casi di cui al successivo art. 6-bis ed ordinarne l'esibizione. E ciò non solo per il principio generale di ragionevole completezza dell'istruttoria

processuale, ma anche perché nella specie, ove si dubita d'una siffatta investitura *extra ordinem* dell'arch. -OMISSIS-, della legittimità di trattare la vicenda per cui è causa. Tal investitura non va confusa, come s'adombra nel decreto del Vicesindaco n. 1 del 26 febbraio 2014, con la facoltà per un Comune d'avvalersi (anche per lungo tempo) del lavoro di funzionari di altri enti in caso di carenza nel suo organico. Invero, la questione dedotta impinge sia sul divieto di forzare le norme sulla competenza amministrativa, sia sull'erronea richiesta del TAR d'imporre l'onere della prova sulla legittimazione dell'arch. -OMISSIS- al privato, pur quest'ultima essendo questione dirimente nel presente giudizio. Inoltre, è fermo il principio (cfr. Cons. St., IV, 26 marzo 2013 n. 1702) per il quale, al di fuori delle cause d'incompatibilità riconducibili ad una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. o di evidente conflitto di interessi innominato (ma che si mostri tale da inficiare in modo determinante, anche potenziale, l'imparzialità dell'azione amministrativa: cfr. Cons. St., III, 6 agosto 2018 n. 4828; id., II, 9 marzo 2020 n. 1654, su sanzioni disciplinari), non è lecito sollevare d'ufficio il responsabile del procedimento sol perché questi si sia in precedenza già espresso sulla fattispecie o in ordine a casi analoghi.

Sicché l'omesso accoglimento di tal istanza istruttoria, oltre a pretermettere le ragioni difensive di parte appellante, appare viepiù incomprensibile, se si tien conto che l'arch. -OMISSIS- è stato investito della cura delle sole pratiche inerenti al controinteressato dott. -OMISSIS-, come se vi fosse una sorta di funzione amministrativa non *propter rem*, bensì *ad personam*. Sfugge al Collegio da dove il TAR inferisca quell'immunità da vizi del decreto n. 1/2014 «... con cui il Vice Sindaco, preso atto della incompatibilità del Responsabile... dell'Area Tecnica e tenuto conto del rinnovo dell'utilizzazione dell'Arch. -OMISSIS- anche a "supporto della predetta Area, ha affidato a quest'ultimo stante l'assenza di professionalità interne, l'istruttoria di tutti i procedimenti inerenti il sig. -OMISSIS-...». È chiaro non solo nell'impugnata sentenza, ma anche nel decreto n. 1/2014, l'intento d'affidare al solo arch. -OMISSIS- proprio la competenza esclusiva dei procedimenti -OMISSIS-, ma non se ne comprende o, comunque, non è ben spiegata l'esistenza e la ragione di tal conflitto.

6. – Quanto, poi, alla doglianza sull'uso erroneo del regime di decisione semplificata ex art. 60 c.p.a., è noto al Collegio l'avviso per cui l'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa, peraltro funzionale all'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio, è demandata al prudente apprezzamento del Giudice, mentre alle parti in causa è sempre riconosciuto il diritto d'esser avvertite d'una tal intenzione, al fine precipuo di sviluppare in modo compiuto le loro difese nel merito della controversia (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 16 settembre 2020 n. 5467).

Per l'appunto, in una controversia così complessa (dove in pratica litigano le sole parti private) e con posizioni tanto divaricate, il Collegio dubita che la scelta del TAR sia stata veramente regolata dalla prudenza, anche perché in quel dato momento non era chiaro quel che poi, in appello, s'è potuto appurare sui dati fisici del vano aggiuntivo attoreo. Si tratta in particolare, per un verso, del confronto tra il grafico d'accatastamento originario del fabbricato -OMISSIS- del 1982 (geom. -OMISSIS-), quello allegato all'istanza di condono edilizio attoreo del 1986 (geom. -OMISSIS-), quello redatto dal medesimo geom. -OMISSIS- per l'accatastamento di tal edificio nella sua nuova consistenza connessa a detto condono e quello rilevato *in situ* (dunque nello stato di fatto attuale dell'edificio *post operam*) nel 2019 dall'arch. -OMISSIS-, CTP dell'appellante. Già tali documenti, depositati in parte in primo grado (e poi allegati al ricorso in appello) e la CTP -OMISSIS- (depositata in questa sede), avrebbero meglio lumeggiato la questione in fatto ed aiutato il TAR a valutare la congruenza dell'attuale stato di fatto con l'istanza di condono del 1986, come ha invece potuto apprezzare ora il Collegio. Per altro verso, la definizione immediata della causa in primo grado, pur a fronte di una così ampia messe di documenti da riordinare, non ha di fatto concesso termini a difesa all'odierna appellante per replicare alle eccezioni del dott. -OMISSIS-. Questi, ancora in memoria conclusiva, contesta d'aver prodotto fin dal 19 luglio 2014 i documenti del condono della sig. -OMISSIS- (peraltro anche da lei prodotti in calce al ricorso di primo grado, ma non certo dirimenti quanto quelli dianzi citati) e di rifarsi alla relazione della CTU ing. -OMISSIS-. Ma, a parte che su quest'ultima fu costruito non il citato avviso d'avvio del procedimento di revoca, bensì l'indagine penale della Procura presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in realtà tal CTU, che affermò pure la responsabilità della sig. -OMISSIS- nella commissione dell'abuso condonando (cosa, questa, del tutto superflua, vista l'istanza di condono attorea del 1986), non risulta ostesa all'appellante e tal avviso, ad una sua serena lettura, fu e resta tuttora oscuro sull'esatta identificazione della difformità delle opere da sanare e, quindi, sul falso doloso.

Sicché erra il TAR ad affermare che «... parte ricorrente, ... vertendo la controversia) su elementi di fatto rientranti nella sua diretta disponibilità, non ha in alcun modo dedotto né documentato che la pianta allegata alla richiesta di condono riproducesse il manufatto condonato in modo conforme allo stato di fatto esistente, preferendo piuttosto trincerarsi dietro sterili ed infondate obiezioni circa l'asserita genericità dell'impianto motivazionale che sorregge la gravata revoca...».

Non è così. Da un lato, la revoca non descrive con dovizia di particolari e di misurazioni, come per contro fece la relazione -OMISSIS- (che, perlomeno, raffronta le misure del grafico del geom. -OMISSIS- con quelle da essa rilevate in sopralluogo). Sicché la revoca e la CTU penale restano scollegate tra loro, quest'ultima essendo l'unica, a quella data, ad aver mostrato il manufatto abusivo che copri parte della terrazza trapezoidale, appoggiato al filo dei muri perimetrali (in realtà, sulla preesistente muratura portante del sottostante appartamento -OMISSIS-), di larghezza di m 5 (uguale a quella della parte occupata e così coperta della terrazza stessa). Dall'altro, la CTP dell'arch. -OMISSIS-, agli atti della produzione di primo grado della sig. -OMISSIS-, mostra l'errore di rappresentazione grafica dell'abuso effettuata dal geom. -OMISSIS-, che pur aveva ben definito la forma della terrazza trapezoidale ai fini di detto accatastamento 1986. L'errore consisté nell'aver disegnato un trapezio col lato maggiore più lungo e con un angolo più

acuto di quelli reali della terrazza, per l'indebito scorporo della lunghezza interna (m 1,20) del piccolo nuovo vano d'accesso all'appartamento attoreo, come, cioè, se quest'ultimo e il nuovo grande vano coperto fossero disgiunti e non, come sono, solidali. Se si seguisse il disegno del geom. -OMISSIS-, come rivelato dalle CTP -OMISSIS- e -OMISSIS- e intuito dalla CTU -OMISSIS-, il "trapezio" -OMISSIS- sporgerebbe oltre la proprietà attorea perché il poligono disegnato in tal modo avrebbe avuto, a superficie rilevata pari a quella condonata, il lato maggiore più lungo e l'altezza più corta, sì da deformare la sagoma dell'intero fabbricato esistente mediante uno sporto ad angolo acuto, che non v'è e non si ravvisa nella consistenza di fatto.

Da ciò discende l'errore di valutazione sì del geom. -OMISSIS-, ma pure del Comune, che non comprese e non diede contezza della predetta "deformazione" (inesistente nella realtà), né perché mai lo stato di fatto non fosse congruente (come invece fu) con le misure, le superfici e le cubature calcolate ed esistenti secondo l'esatta forma della parte abusivamente coperta della terrazza -OMISSIS-.

Ma pur ad ammettere una piena conoscenza della relazione -OMISSIS- da parte dell'appellante, in ogni caso ella in primo grado, grazie alla relazione -OMISSIS- poté confutare come, nonostante l'errore grafico del geom. -OMISSIS-, la SU da condonare fosse comunque quella dichiarata, al di là di siffatta "deformazione". Quest'ultima soltanto, e non la SU condonata, fu riportata poi a realtà, sebbene solo grazie alle tre perizie -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tra loro praticamente sovrapponibili, sebbene quest'ultima fosse afferita ad un giudizio penale a carico sì dell'appellante, ma risolto a favore di lei. Pertanto, fermo restando l'obbligo del Comune, nei casi di cui all'art. 40, I co. della l. 47/1985, di procedere al completo riesame della fattispecie in tutti i suoi aspetti (arg. ex Cons. St., VI, 15 aprile 2019 n. 2438, assumendo se del caso nuovi provvedimenti sanzionatori, come accadde nella specie), non ogni singolo errore nell'istanza di condono di per sé solo si deve ritenere dolosamente infedele. A tal risultato si può giungere, secondo ragionevolezza solo a causa della rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate ed in esito al completo riesame. Per contro qui, essendo detta revoca stata assunta in esito ad un sopralluogo *in situ*, ben avrebbe il Comune, che rilasciò sia la CE originaria, sia quella in sanatoria (ed ebbe così consapevolezza dell'effettiva consistenza *ante e post operam* dell'appartamento attoreo) riconoscere secondo l'ordinaria diligenza l'errore della dichiarante e valutarne l'incidenza mediante quel completo riesame sotteso al citato art. 40, I co.

Non traspare dalla serena lettura dell'atto di revoca che tal riesame fosse mai stato condotto, onde rettamente la sig. -OMISSIS-, fin dal ricorso al TAR, ebbe modo di contestargli come l'adozione di un provvedimento in autotutela, quale fu la revoca in autotutela del condono edilizio, richiedesse tanto un'adeguata istruttoria (se non assente, certo non intelligibile dalla sola lettura del provvedimento stesso), quanto una congrua motivazione sul prevalente interesse pubblico alla rimozione (pur essa non manifestata).

Dal che l'erronea pretermissione delle garanzie procedurali. Invero, se non sfugge al Collegio che il richiamo attoreo anche all'art. 10-bis della l. 241/1990 è un *novum* in appello, giova precisare che in ogni caso le garanzie partecipative non sono state nel complesso rispettate e l'istruttoria non appare adeguata. Infatti: a) il TAR ha parlato di preavviso di rigetto, ma la sig. -OMISSIS- ricevè solo l'avviso d'avvio del procedimento; b) il TAR non pare che abbia tenuto conto in modo espresso della risposta resa dalla sig. -OMISSIS- all'avviso stesso. Inoltre, non va sottaciuto che qui si verte in una vicenda diversa dalla mera applicazione per la prima volta d'una sanzione per illecito edilizio (ove non si configura un apporto partecipativo del privato: cfr., da ultimo Cons. St., II, 8 maggio 2020 n. 3156; id., VI, 10 giugno 2021 n. 4473) o d'un diniego di condono edilizio, per il quale comunque la giurisprudenza non esclude l'applicazione della partecipazione (e, per quel che può valere, pure dell'art. 10-bis: cfr., p.es., Cons. St., VI, 18 gennaio 2019 n. 484; id., 5 agosto 2019 n. 5537). Nel caso in esame si controverte sull'esercizio dell'autotutela, procedimento di secondo grado attivato d'ufficio e in sé funzionalmente distinto da quello del condono, sicché integra restò la pretesa della sig. -OMISSIS- d'esser informata in modo completo delle ragioni della revoca e di ricevere tutte le garanzie procedurali di legge. Ciò avrebbe potuto forse esimere tutte le parti dal presente contenzioso, visto che già, prima di esso, la CTU -OMISSIS- e, una volta esso instaurato, la CTP -OMISSIS- evidenziarono l'errore di sagoma.

In ogni caso, detta CTP offrì al Giudice di prime cure il preciso dato per cui la SU realizzata fu quella per vero dichiarata e la parziale copertura del terrazzo avvenne sul filo del muro perimetrale originario di questo, senza sporti, né ampliamenti, né aggravii sulla proprietà del dott.-OMISSIS-, a parte il balcone sporgente sì ma sul vuoto e senza invadere la di lui proprietà e, comunque, non irretito da illiceità.

7. – In questi termini, l'appello può esser accolto, con salvezza dell'approfondito riesame, da parte del Comune ed in completo contraddittorio con le parti private, dell'intera vicenda contenziosa.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 6744/2019 in epigrafe), l'accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell'ulteriore riesame.

Condanna il Comune ed il controinteressato dott.-OMISSIS-, in solido ed in parti uguali tra loro, al pagamento, a favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che sono liquidate nel complesso in € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA, CPA e CU come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a

tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Silvestro Maria Russo**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.